



SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
Sede Legale, C.so del Popolo 40 – Mestre (VE)
c.a. Direzione
c.a Ufficio Personale - Paghe
Sedi di Venezia
PEC: coopculture@pec.it
info@coopculture.it

c.a. Direttore Generale Roma sud
dott.ssa L. Casuccio
l.casuccio@coopculture.it

Responsabile del Personale e Relazioni Sindacali Roma sud
dott. L. Confalone
l.confalone@coopculture.it

Capo Area Napoli
dott. G. Codispoti
g.codispodi@coopculture.it

OGGETTO: EROGAZIONE F.I.S – ISTITUTI CONTRATTUALI – INTEGRAZIONE A NS DIFFIDA

La scrivente O.S, a seguito delle azioni unilateralmente intraprese e risultanti dai cedolini paga di alcuni lavoratori nostri assistiti, in servizio presso Palazzo Reale di Torino e Musei collegati, in merito all'utilizzo coatto degli istituti contrattuali, nello specifico delle ferie, a copertura del periodo di chiusura dei luoghi culturali, nel mese di febbraio 2020, per causa "Emergenza Covid-19, ritiene necessario ribadire ulteriormente e meglio specificare le motivazioni della nostra diffida a tutela dei diritti dei lavoratori.

Si rammenta infatti che il periodo di chiusura forzata dei luoghi di lavoro e culturali e la conseguente sospensione dell'attività lavorativa, dovuta all'emergenza Covid-19 è normato da precise disposizioni di Legge che hanno stanziato appositi fondi pubblici a salvaguardia del reddito, tra le quali, per citare solo alcune tra le più significative, il recente D.L. 17 marzo 2020 n°18, ma anche precedenti disposizioni come il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n°14, il quale regola il funzionamento generale dell'Assegno Ordinario e del Fondo Integrazione Salariale (FIS).

Nessuna di tali disposizioni ci risulta contemplare e prevedere la necessità di agire coattivamente nei riguardi degli istituti contrattuali. Lo stesso indirizzo è stato anche, in passato, ribadito dal *Ministero del Lavoro, con l'interpello n.19 del 2011*, dove viene sottolineato il principio costituzionale secondo il quale la funzione propria delle ferie è, per il lavoratore, *consentire il suo*

*recupero psico-fisico, a seguito dello sforzo dovuto a periodi di attività lavorativa, e non, invece, il loro utilizzo per scopi non precipui, come la copertura di periodi di chiusura forzata. Se tale è la natura di questo istituto contrattuale, la sua disposizione (anche tenendo conto delle particolari esigenze organizzative aziendali) **non è facoltà esclusiva del datore di lavoro ma va concordata con il lavoratore, che dispone del diritto di cui sopra.***

Presa inoltre visione dall'accordo nazionale che Coopculture ha sottoscritto in data 10/3/2020 con altre OO.SS. e ricordando la nostra diffida, col medesimo oggetto della presente, inviata in data 11/3/2020, di cui non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

Questa O.S. a tutela dei diritti dei lavoratori, reiterando la diffida, invita la spett.le Cooperativa a

- esimersi dall'utilizzo coattivo delle ferie come mezzo di copertura reddituale per il periodo di interruzione lavorativa causa "Emergenza Covid-19" ma di dare seguito alle disposizioni di Legge in merito all'attivazione del FIS;
- applicare in conformità con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'erogazione del FIS per l'intero periodo di effettiva chiusura delle commesse, *ovverosia per periodi decorrenti dall'08 marzo c.a. per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020."*

La presente vale quale formale *messa in mora*, atto interruttivo di ogni prescrizione e con più ampia tutela presso le sedi opportune.

Si coglie l'occasione per inviare Distinti Saluti

Roma, 26/03/2020

p.USB Lavoro Privato Roma - Napoli

Domenico Blasi